

Statuto Fondazione Forense Ravennate

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 129704/29806 DI REP.

STATUTO

Art. 1) E' costituita su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, dell'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) Sezione di Ravenna, della Camera Penale della Romagna e della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. la "FONDAZIONE FORENSE RAVENNATE" con sede in Ravenna presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, Viale Giovanni Falcone n. 67.

Art. 2) La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone:

a) di fornire agli avvocati che operano principalmente nell'ambito del Foro di Ravenna - tenuto conto delle norme che impongono all'avvocato il dovere di competenza e di curare costantemente la propria competenza e preparazione professionale, nonché del Regolamento per la Formazione Continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, degli obblighi previsti in futuro per l'aggiornamento degli esercenti attività specialistica o prevalente e dei percorsi formativi e professionali necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione - un servizio per l'aggiornamento, la formazione professionale e la specializzazione nei diversi settori forensi, da attuarsi anche tramite corsi, masters, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, commissioni di studio, gruppi di lavoro, eventi formativi in genere e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, che siano previsti dalla normativa.

Il Consiglio di Amministrazione potrà estendere l'attività a favore di avvocati di altri Fori;

b) fornire le condizioni per una crescita della cultura forense nell'ambito del Foro di Ravenna;

c) predisporre ed organizzare per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense anche mediante la creazione e gestione di una scuola forense;

d) predisporre ed organizzare, in accordo con il Consiglio dell'Ordine di Ravenna e/o altre autorità competenti, corsi di formazione a contenuto professionalizzante previsti dalla normativa per il tirocinio e l'accesso alla professione di avvocato in alternativa alla pratica svolta presso gli studi professionali.

La Fondazione potrà in tale ambito inoltre:

- promuovere e/o gestire, direttamente o in cooperazione con terzi, ovvero, attraverso la creazione di apposite strutture, ogni attività che consenta di svolgere le attività di cui ai punti a), b), c) e d) a favore delle diverse categorie degli operatori e soggetti nel campo forense;
- acquistare, prendere in locazione, locare beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- istituire, nell'ambito delle attività di cui ai punti c) e d), borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune per i discenti ed i soggetti meritevoli, secondo le direttive ed i regolamenti del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collaborare con organizzazioni similari, Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per le altre forme di collaborazione, ai fini del migliore espletamento dei suoi scopi e finalità.

Art. 3) Il Patrimonio indisponibile per il perseguimento dei fini della Fondazione e per garantirne il funzionamento è costituito come segue:

a) dal fondo iniziale versato dai soci fondatori così come indicato nell'atto costitutivo e pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00).

Costituiscono il patrimonio del Fondo anche:

- i beni mobili ed immobili, devoluti alla Fondazione in favore del patrimonio indisponibile;
- i contributi da parte di Enti Pubblici e privati e da persone fisiche o giuridiche che siano devoluti in favore del patrimonio indisponibile.

Art. 4) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere così costituite:

a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 3);

b) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;

c) da ogni altro contributo a qualsiasi titolo ottenuto;

d) da liberalità sia inter vivos che mortis causa, eventuali erogazioni a qualsiasi titolo, nonchè dai proventi di attività economiche consentite dalla Legge agli enti non commerciali e che rientrano negli scopi della Fondazione,

e) da finanziamenti statali e/o di altri enti pubblici previsti per le attività di cui all'art. 2), lettere a), c) e d).

Art. 5) Assumono lo status di socio "Fondatore" il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, l'A.I.G.A. Sezione Ravenna, la Camera Penale della Romagna e la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Art. 6) Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore;

d) il Coordinatore Scientifico;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Revisore dei Conti.

Art. 7) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri che (purchè conservino lo status in base al quale sono stati eletti) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Dei sette componenti:

- uno è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna pro-tempore, che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- tre vengono designati dal citato Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Ravenna;

- uno viene designato dall'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Ravenna fra i propri componenti, purchè iscritto all'Ordine degli Avvocati di Ravenna;

- uno viene designato dalla Camera Penale della Romagna fra i propri componenti, purchè iscritto all'Ordine degli Avvocati di Ravenna;

- uno designato dai competenti Organi della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 ottobre, per l'approvazione del bilancio pre-ventivo ed una entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione è effettuata con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o e-mail (agli indirizzi comunicati per iscritto dai soci o da coloro che ricoprono cariche sociali che facciano espressa richiesta di tale mezzo di comunicazione) almeno dieci giorni prima non liberi.

Il Consiglio è convocato in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente all'atto della convocazione, il Direttore, il Tesoriere e il Coordinatore Scientifico; il Segretario assiste di diritto alle riunioni al fine della relativa verbalizzazione. Tutti i predetti possono essere ammessi al voto consultivo su richiesta del Presidente.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sotto-scritti dal Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) nomina e revoca il Direttore, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore Scientifico ed il Revisore dei Conti. Il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere debbono essere scelti tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Ravenna e mantenere tale qualità durante tutto l'esercizio del loro mandato;

c) provvede alle modifiche dello Statuto, solo previa deliberazione favore-vole o su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;

d) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio, nel rispetto delle norme di Legge;

e) accetta donazioni ed eredità; delibera acquisti e vendite;

f) bandisce concorsi e borse di studio ed istituisce premi;

g) delibera su ogni materia di interesse della Fondazione.

Art. 8) Presidente della Fondazione è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in carica.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra gli altri componenti di nomina del Consiglio dell'Ordine e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Consiglio, con apposita delibera, potrà delegare, in tutto od in parte, i propri poteri al Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione con tutti i poteri attinenti all'amministrazione della stessa, e può nominare procuratori speciali determinandone le attribuzioni.

I principali compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

- curare - coadiuvato dal segretario - l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

- firmare gli atti, sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione, curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;

- adottare in casi di urgenza ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un quadriennio con possibilità di essere confermato.

Egli collabora col Presidente e dirige, coordina e gestisce la Fondazione Forense secondo gli orientamenti e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; risponde del proprio operato al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Il suo incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese come da specifico regolamento.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione che durano in carica per il periodo da esso stabilito all'atto della nomina.

Essi collaborano con il Direttore per la gestione della Fondazione e rispondono del proprio operato al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione. Il loro incarico è gratuito, salvo il rimborso delle spese come da specifico regolamento.

Art. 11) Il Coordinatore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il compenso; dura in carica per il periodo da esso stabilito all'atto della nomina.

Il Coordinatore Scientifico esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento forense, sugli studi, ricerche, progetti e programmi previsti.

Il Coordinatore Scientifico, oltre a formulare proposte in ordine agli studi, ricerche, progetti e programmi da realizzarsi, coordinerà la Scuola Forense Ravennate al fine di realizzare quanto previsto all'art. 2 - lett. c) del presente statuto, tenuto conto degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Egli collabora con il Direttore e risponde del proprio operato al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sui quali fa una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, potendo esso partecipare, per l'esercizio della funzione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Art. 14) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.